

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3498 del 27/07/2020
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO AGRICOLO COMUNE: IMOLA(BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE SILLARO RICHIEDENTE: SOC.AGR.FERRETTI LUCA E ANGIOLO CODICE PRATICA N. BO18A0019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3568 del 23/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventisette LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO AGRICOLO

COMUNE: IMOLA (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SILLARO SPONDA DESTRA

RICHIEDENTE: SOC.AGR.FERRETTI LUCA E ANGIOLO

CODICE PRATICA N. BO18A0019

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo,

presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non

inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al Prot.n. PGB0/2018/9613 del 24/04/2018 pratica n. BO18A0019 presentata da Società agricola FERRETTI LUCA E ANGIOLO S.S., P.I. e CF 01572541207 con sede legale a Imola (Bo) nella persona del suo legale rappresentante Ferretti Luca, nato a Imola il 17/03/1965 C.F. FRRLCU65C17E289Z , con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente SILLARO in sponda destra in comune di Imola per irrigare una superficie agricola di 8,43 ha, con una portata massima di 33 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 9.000 mc, per i mesi da maggio ad agosto, mediante motopompa con tubo di pescaggio del diametro di 120 mm;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è per uso irriguo ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 66 in data 06/03/2018 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191

Preso atto dell'autorizzazione idraulica del **Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile**, rilasciata con determinazione n. 3442 del 22/11/2019 e acquisita con Prot. n. PG/2019/181296 del 25/11/2019 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiama la seguente:

- Per assicurare il transito in sommità arginali di mezzi di servizio, il tubo di mandata di cui sopra dovrà essere ricoperto e protetto da un idoneo copritubo, ben visibile,

ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**),

Preso atto:

- del parere del Consorzio Di Bonifica Della Romagna Occidentale acquisito agli atti in data 06/03/2019 con n. pg/2019/36577, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni,

- della mancata trasmissione da parte della Città metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 22/02/2019 con il prot. n.pg/2019/29558, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

verificato che i quantitativi richiesti sono inferiori rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Torrente Sillaro - sezione Valle di Portonovo" codice 062100000000 9 ER, con stato ecologico scarso in condizioni di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio

ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegare;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad **€ 195,00=**;
- del canone per le annualità 2020 pari a **€ 30,69=** in ragione di 10 rate mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;
- del deposito cauzionale pari ad un importo di **€ 250,00=**;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare e nell'Autorizzazione idraulica allegata come parte integrante del disciplinare;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 03/07/2020 (assunta agli atti al prot.PG.2020.95966 del 03/07/2020);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

1) di rilasciare a Società agricola FERRETTI LUCA E ANGIOLO S.S., P.I. e CF 01572541207 con sede legale a Imola (Bo) nella persona del suo legale rappresentante **la concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal torrente Sillaro, in comune di Imola (Bo), mediante opera di presa mobile in destra idraulica, sui terreni identificati

catastalmente al foglio 25, antistante il map. 14, per uso Irriguo, alle seguenti condizioni:

- a. il prelievo è stabilito con portata massima di **33 l/s** e volume annuo di **9.000 mc**;
- b. la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c. **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 787 del 9/6/2014, fino alla data **31/12/2029**; l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- d. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- e. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- f. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 3442 del 22/11/2019 e acquisita al prot. n. PG/2019/181296 del 25/11/2019, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**)

4) di stabilire che il canone annuale per l'uso assimilabile a uso irriguo, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ € 36,83=** per l'anno 2020 di cui è dovuto l'importo di € 30,69= in ragione di 10 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di

tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) Di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali firma il titolare
dell'incarico di funzione delegato
Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata a Società agricola FERRETTI LUCA E ANGIOLO S.S., P.I. e CF 01572541207 con sede legale a Imola (Bo) nella persona del suo legale rappresentante

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A. il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTMREX X:718.523 Y:928.230, in area demaniale, individuato nel Foglio 25, antistante il mappale 14 del NCT del comune di Imola (Bo), in corrispondenza della sponda destra del Torrente Sillaro, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "Torrente Sillaro - sezione Valle di Portonovo" codice 062100000000 9 ER ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C)

B. l'opera di presa è costituita da una pompa mobile tipo Motopompa di potenza non superiore a 102,90 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 33 l/s con un tubo di pescaggio del diametro di 120 mm posizionato a cavaliere della sponda;

C. il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **33 l/s**, per complessivi **9.000 mc/anno**.

D. la derivazione può essere esercitata nel periodo dal 01 maggio al 31 agosto di ogni anno, con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi;

E. la risorsa è utilizzata per irrigare un terreno con un'area di ha 8,43 occupata dalle seguenti colture: peri, vigneti, mais, cipolle e bietole da seme tramite irrigazione a goccia ed aspersione

F. il prelievo è assimilabile all'uso "Irriguo agricolo", di cui all'art. 152, comma 1, lett. A), della L.R. 3/1999;

G. Sono presenti le ulteriori fonti di approvvigionamento costituite da prelievo dal canale irriguo Ladello.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata dal 01 maggio al 31 agosto, con disattivazione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,16 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,18 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, rampe, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine, le sponde e le fasce di rispetto.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che

verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2029**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2029**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155

della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Ferretti Luca, nato a Imola il 17/03/1965 C.F. FRRLCU65C17E289Z in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società agricola FERRETTI LUCA E ANGIOLO S.S., P.I. e CF 01572541207 con sede legale a Imola (Bo), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

Allegato 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 3442 del 22/11/2019 BOLOGNA

Proposta: DPC/2019/3621 del 21/11/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 - BOLOGNA PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE GOLENALE DX DEL TORRENTE SILLARO CON OPERA DI PRESA MOBILE (MOTOPOMPA) E DEL RELATIVO CORPO ARGINALE CON IL TUBO DI MANDATA A PELO D'ERBA.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 "approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019 - 2021".
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot. 29558 del 22/02/2019, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2019/9464 del 22/02/2019, con la quale è stato richiesto il parere

relativo all'istanza di concessione pratica n.B018A0019, in favore di:

Ferretti Luca e Angiolo Soc. Agricola s.s., C.F. e P.Iva
01572541207

COMUNE: Imola - Località: "Mattiozza Vecchia"

CORSO D'ACQUA: torr. Sillaro sponda: dx

DATI CATASTALI: Foglio 25 Mappale 14/p (motopompa e tubo di mandata) 15/p, 16/p e 17/p (tubo di mandata della motopompa).

per l'occupazione di area demaniale golenale dx del torrente Sillaro con opera di presa mobile (motopompa) e del relativo corpo arginale con il tubo di mandata a pelo d'erba.

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza e conservata agli atti, con copia in allegato alla presente;

Valutata la compatibilità della richiesta con le disposizioni in materia di tutela ambientale e valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale motopompa su area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua torrente Sillaro;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'occupazione di area demaniale golenale dx del torrente Sillaro con opera di presa mobile (motopompa) e del relativo corpo arginale con il tubo di mandata a pelo d'erba in favore di:

Ferretti Luca e Angiolo Soc. Agricola s.s., C.F. e P.Iva
01572541207

COMUNE: Imola - Località: "Mattiozza Vecchia"

CORSO D'ACQUA: torr. Sillaro sponda: dx

DATI CATASTALI: Foglio 25 Mappale 14/p (motopompa e tubo di mandata) 15/p, 16/p e 17/p (tubo di mandata della motopompa).

alle seguenti prescrizioni:

1. L'attingimento con motopompa dovrà essere installato in conformità agli elaborati presentati.
2. Su richiesta anche verbale di personale del Servizio scrivente, per qualsiasi esigenza operativa il tubo di mandata amovibile della motopompa dovrà essere rimosso immediatamente dal concessionario.

3. Per assicurare il transito in sommità arginali di mezzi di servizio, il tubo di mandata di cui sopra dovrà essere ricoperto e protetto da un idoneo copritubo, ben visibile.
4. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.
5. Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.
6. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione.
7. I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero ecc. ecc.) sono a carico esclusivo del Richiedente.
8. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate.
9. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
10. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'attingimento in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.
11. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
12. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
13. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.
14. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.
15. Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Claudio Miccoli

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO

La presente relazione viene redatta in base al Regolamento Regionale 20 novembre 2001 n. 41 per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica relativamente alla ditta **FERRETTI LUCA E ANGIOLO** che richiede con procedura ordinaria, il rilascio della concessione per prelievo di acqua dal **TORRENTE SILLARO** in comune di **IMOLA**.

DESCRIZIONE DELL'AZIENDA E DELL'OPERA

L'azienda "FERRETTI LUCA E ANGIOLO" con sede a Imola in Via Ladello n. 42 con P.IVA e C.F. n. 01572541207 rappresentata dal sig. Ferretti Luca chiede di poter posizionare l'opera di presa in area di proprietà del Demanio distinta in comune di Imola al foglio n. 25 mappale n. 14.

L'azienda ha un orientamento frutticolo, viticolo e seminativo, più avanti meglio descritto ed è condotta in affitto dalla Società Agricola con contratto registrato presso l'agenzia delle Entrate di Imola in data 01/03/2016 al n. 910.

L'opera di presa è costituita da una motopompa della potenza di KW 102,90 con portata massima di prelievo di l/s 33, diametro tubo di pescaggio mm 120, situata lungo la sponda destra del torrente Sillaro.

Dall'opera di presa si dirama una tubazione superficiale che raggiunge l'area interessata all'irrigazione.

Tale opera è mobile e sarà rimossa dal luogo di ubicazione al termine del periodo irriguo.

La risorsa derivata sarà utilizzata per irrigazione mediante impianto parte a pioggia e parte a goccia, di un terreno della superficie complessiva di Ha. 8.43.00 così attualmente coltivato:

- Ha. 1.59.00 Barbabietola da seme (fg. 25 mappali n. 44-87)
- Ha. 1.29.00 Pero (fg. 25 mappali n. 18-34-83)
- Ha. 1.58.00 Vite (fg. 25 mappale n. 83)
- Ha. 1.96.00 Mais (fg. 25 mappali n. 34-36)
- Ha. 2.01.00 Cipolla (fg. 25 mappali n. 36-43)

L'irrigazione sarà effettuata dal mese di maggio al mese di agosto, in base all'andamento climatico.

Si stima in base alle colture presenti e al fabbisogno irriguo stagionale un volume di acqua di circa 9.000 mc/annuo.

Infine, si precisa che l'opera di presa non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta.

Imola, li 26/04/2018

Alla presente si allega:

- CTR
- Estratto di mappa catastale con localizzazione dell'opera di presa
- Certificato Catastale e contratto di affitto
- Elaborato Grafico delle opere di prelievo
- Attestazione avvenuto pagamento spese di istruttoria
- Fotocopia documento identità



- 1 -
CONTRATTO D'AFFITTO DI FONDO RUSTICO

Con la presente privata scrittura da valere tra le parti ad ogni effetto di ragione e di legge fra i Sigg.:

- FERRETTI LUCA nato a Imola il 17 marzo 1965, (C.F. FRRLCU65C17E289Z);
- FERRETTI ANGIOLO nato a Imola il 17 marzo 1965, (C.F. FRRNGL65C17E289C);

entrambi residenti a Imola in Via Ladello n. 42

di seguito indicata come parte proprietaria del fondo rustico di seguito meglio specificato;

- FERRETTI LUCA E ANGIOLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede a Imola in Via Ladello n. 42, (C.F. 01572541207) rappresentata dal Sig. FERRETTI LUCA (C.F. FRRLCU65C17E289Z);

di seguito indicata come parte affittuaria;

premesse

- che i signori Ferretti Luca e Ferretti Angiolo sono proprietari di terreno agricolo;
- che i medesimi sono coltivatori diretti soci della società agricola "Ferretti Luca e Angiolo Società Agricola S.S.";
- che con il presente atto intendono formalizzare che la conduzione del terreno di loro proprietà avviene tramite la società agricola di cui sono soci;
- che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 279/E del 04/07/2008 definisce che non vi è decadenza dalle agevolazioni per la PPC sull'acquisto effettuato dal proprietario nei cinque anni precedenti all'affitto del bene oggetto di agevolazione alla società agricola di cui il proprietario medesimo è socio unitamente a parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

PRESA VISIONE
DELL'ORIGINALE
21/3/16

Per il CAA CIA
21/3/16

1) cio che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) I sopracitati Sig.ri Ferretti Luca e Ferretti Angiolo cedono, ciascuno la propria quota parte, in affitto a "Ferretti Luca e Ferretti Angiolo Società Agricola S.S." che accetta i seguenti beni rustici:

-fondo rustico posto in comune di IMOLA (E289) e contraddistinto al N.C.T. di detto comune con i seguenti riferimenti catastali:

FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE	REDDITO AGRARIO
25	34 parte	HA. 0.20.00	€ 0,01 (Area Rurale)
25	18	HA. 0.61.35	€ 88,72
25	36	HA. 3.51.51	€ 204,39
25	43	HA. 3.01.21	€ 196,62
25	44	HA. 1.75.95	€ 99,96
25	83	HA. 2.96.88	€ 284,72
25	87	HA. 0.24.59	€ 13,97

inoltre è compreso il fabbricato uso agricolo distinto al:

FOGLIO	MAPPALE	SUB	CATEGORIA	RENDITA
25	34	2	D/10	€ 1.666,00

per una superficie complessiva di Ha. 12.31.49 con Reddito Agrario € 888,39.

3) L'affittanza si fa e si accetta da parte della parte affittuaria con l'obbligo dell'osservanza dei patti sotto elencati e che fanno tutti parte essenziale ed integrante del contratto.

4) Il potere viene affittato a corpo e non a misura privo di scorte vive e morte, salvo le risultanze dell'eventuale verbale di consegna.

5) DURATA: il rapporto di affitto sul fondo sopra citato ha inizio con la data ODIERNA per scadere irrevocabilmente alla data del 10 NOVEMBRE 2030 (quindici annate agrarie).

6) CANONE: Le parti stabiliscono il canone di affitto, in una somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00) per annata agraria e per l'intera superficie. Il pagamento del canone di affitto viene così concordato: in un'unica soluzione entro il mese di settembre di ogni anno di durata.

- 7) Consegna e riconsegna: la consegna avviene con il terreno privo di anticipazioni colturali; la riconsegna avverrà al termine dei singoli raccolti dell'ultima annata agraria.
- 8) Conduzione: l'affittuario è tenuto:
- a coltivare e curare razionalmente il terreno e gli impianti facendo uso, da buon padre di famiglia, dei migliori ritrovati della moderna tecnica agraria, specie per quanto attiene la salvaguardia delle piante;
 - ad impedire che si formino servitù passive nel fondo;
 - alla manutenzione ordinaria del bene dedotto in contratto.
- 9) Tasse, imposte e contributi gravanti sulla proprietà sono a carico della stessa; quelli gravanti sulla conduzione sono a carico dell'affittuario.
- 10) Le parti convengono che ogni miglioria, addizione e trasformazione da apportarsi al fondo dovrà essere preventivamente concordata con la proprietà che ne rilascerà autorizzazione scritta.
- 11) Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari, in particolare per quanto concerne la durata minima e le proroga legale degli stessi, nonché l'entità dei canoni, ma di rinunciarvi espressamente impegnandosi a rispetto di quanto previsto nel presente atto.
- 12) Le spese di registrazione del presente sono a carico delle parti in eguale misura.
- 13) Spese di contratto, consegna, riconsegna: tali somme sono a carico, in ragione del 50% tra le parti.
- 14) Le parti dichiarano di non avere più null'altro da pretendere o volere l'una dall'altra ad eccezione di quanto previsto nel presente atto.
- 15) Ai fini del calcolo dell'imposta di registro le parti dichiarano un imponibile pari a € 15.000,00.

PRESA VISIONE
DELL'ORIGINALE

il 7/3/16

Per il CAA CIA

16) La proprietà dichiara che il fondo sopra indicato e' svincolato da qualsiasi obbligo (coltivazione diretta, indivisibilità, impegni derivanti da regolamenti comunitari) conseguente l'applicazione di norme agevolative di carattere tributario o di leggi speciali.

Ai fini dell'esenzione dall'imposta del bollo si chiede l'agevolazione prevista all'art. 25 del DPR 26/10/1972 n. 642 e tabella allegata, così come corretta e integrata dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto

Imola, li 01-03-2016

Per la Proprietà

FERRETTI LUCA

Ferretti Luca

FERRETTI ANGIOLO

Ferretti Angiolo

Per l'Affittuario

FERRETTI LUCA E ANGIOLO

SOCIETA' AGRICOLA S.S.

Ferretti Luca

Ferretti Luca e Angiolo
Società agricola s.s.
Via Ladello, 42 - 40026 Imola (Bo)
C.F./P.IVA/R.I. Bo 01572541207
R.E.A. n. 392147

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)
 E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di IMOLA
 Codice Identificativo del contratto TGR16T000910000YG

In data 01/03/2016 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
 acquisito con protocollo 16030116570023094 - 000001 la richiesta di
 registrazione telematica del contratto di locazione
 presentata da 01572541207 e trasmessa da
 C.I.A. CONF. ITALIANA AGRICOLTORI ASSOCIAZIONE DI IMOLA

Il contratto e' stato registrato il 01/03/2016 al n. 000910-serie 3T
 e codice identificativo TGR16T000910000YG.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)
 Identificativo assegnato dal richiedente : FERRETTISOCIETA
 Durata dal 01/03/2016 al 10/11/2030 Data di stipula 01/03/2016
 Importo del canone 15.000,00 n.pagine 4 n.copie 1
 Tipologia: Affitto fondo rustico
 E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO
 __N. CODICE FISCALE_RUOLO__N. CODICE FISCALE_RUOLO
 001_FRRLCU65C17E289Z__A__001_01572541207__B__
 002_FRRNGL65C17E289C__A__
 (A) locatore / (B) conduttore

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro)
 Tipo di pagamento: intera durata
 Imposta di registro : 75,00 Imposta di bollo : 0,00

Contratto esente da imposta di bollo.

Risultano dichiarati 1 documenti ai fini dell'imposta di bollo.


DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)

-N.progr. 001 Categoria cat.	Rendita cat.	0,01	
Tipologia immobile IMMOBILE	Tipo catasto TERRENI		
Ubicato nel comune di IMOLA			Prov. BO
VIA VIA 1			
-N.progr. 002 Categoria cat.	Rendita cat.	88,72	
Tipologia immobile IMMOBILE	Tipo catasto TERRENI		
Ubicato nel comune di IMOLA			Prov. BO
VIA VIA 1			
-N.progr. 003 Categoria cat.	Rendita cat.	204,39	
Tipologia immobile IMMOBILE	Tipo catasto TERRENI		
Ubicato nel comune di IMOLA			Prov. BO
VIA VIA 1			
-N.progr. 004 Categoria cat.	Rendita cat.	196,62	
Tipologia immobile IMMOBILE	Tipo catasto TERRENI		
Ubicato nel comune di IMOLA			Prov. BO
VIA VIA 1			

n.b. sono presenti piu' di quattro immobili.

Li, 01/03/2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (_emiro)
 Protezione Civile (AOO_PC)
 allegato al PC/2019/0009464 del 22/02/2019 14:34:31



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emitro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0009464 del 22/02/2019 14:34:31

N=4927600

E=1718200




REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0009464 del 22/02/2019 14:34:31

PROGETTO IMPIANTO DI ATTINGIMENTO


SEZIONE VERTICALE

SCHEMA

Ferretti Luca e Anaiolo



REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
allegato al PC/2019/0009464 del 22/02/2019 14:34:31



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.